

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo della filiera agroindustriale di cui all'articolo 40 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo)

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 regime di aiuto

Art. 3 definizioni

Art. 4 soggetti beneficiari

Art. 5 tipologia degli aiuti

Art. 6 caratteristiche dei finanziamenti

Art. 7 investimenti ammissibili

Art. 8 spese ammissibili

Art. 9 determinazione del livello di aiuto

Art. 10 adeguatezza, proporzionalità, intensità ed importo massimo dell'aiuto

Art. 11 modalità di presentazione delle domande di aiuto

Art. 12 esecuzione degli investimenti

Art. 13 istruttoria e anticipazione

Art. 14 erogazione dei finanziamenti

Art. 15 modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

Art. 16 modalità di ammortamento dei finanziamenti

Art. 17 obblighi del beneficiario

Art. 18 divieto di cumulo

Art. 19 durata

Art. 20 entrata in vigore

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 40 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici) ed erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per la realizzazione di progetti di sviluppo che:
 - a) comportano, anche come ricaduta indotta, almeno uno dei seguenti risultati:
 - 1) l'incremento di produttività della filiera agroindustriale regionale;
 - 2) la valorizzazione delle produzioni agricole a tipicità riconosciuta;
 - 3) il miglioramento strutturale del livello di reddito dei produttori agricoli della regione;
 - b) prevedono investimenti riconducibili ad almeno una delle seguenti tipologie:
 - 1) realizzazione di nuove iniziative produttive in regione;
 - 2) ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di unità produttive esistenti nel territorio regionale;
 - 3) diversificazione o cambiamento dei processi produttivi in essere.
3. Ai sensi della parte I, capitolo 3, sezione 3.1., punto 44 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 1 luglio 2014, di seguito Orientamenti, gli investimenti ammissibili devono

essere coerenti con i seguenti obiettivi di sviluppo rurale di cui alla parte I, capitolo 1, punto 10 degli stessi Orientamenti:

- a) promuovere la competitività del settore agricolo;
- b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali che includa la creazione e il mantenimento dell'occupazione.

Art. 2 regime di aiuto

1. Gli aiuti di cui all'articolo 1 sono concessi in osservanza delle condizioni degli Orientamenti, in particolare della parte II, capitolo 1, sezioni 1.1. e 1.1.1.4..

Art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **impresa**: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica e, in particolare, le entità che esercitano un'attività economica a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica;
- b) **prodotti agricoli**: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- c) **trasformazione di prodotti agricoli**: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- d) **commercializzazione di prodotti agricoli**: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione ed ogni attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati adibiti a tale scopo;
- e) **concessione dell'aiuto**: erogazione del finanziamento agevolato;
- f) **intensità dell'aiuto**: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- g) **anticipazione**: accredito della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della banca erogatrice mediante ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale emesso dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, di seguito denominata Direzione;
- h) **norma dell'Unione europea**: una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene ed al benessere degli animali; non sono ritenute norme dell'Unione europea le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione europea vincolanti per gli Stati membri e non per le singole imprese;
- i) **investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell'Unione europea**: gli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma dell'Unione europea dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell'Unione europea;
- j) **organizzazione di produttori**: un'organizzazione costituita per almeno uno dei seguenti scopi:
 - 1) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
 - 2) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
 - 3) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta ed alla disponibilità dei prodotti;
 - 4) altre attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi;
- k) **tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento**: l'indice di redditività finanziaria dell'investimento definito matematicamente come il tasso di attualizzazione che rende pari a zero il valore attuale netto (VAN) dei flussi finanziari generati dall'investimento, intendendosi per:
 - 1) **tasso di attualizzazione**: il tasso di interesse impiegato per trasferire all'attualità i flussi di cassa futuri

generati dall'investimento;

2) valore attuale netto (VAN): somma del valore dei flussi di cassa generati dall'investimento attualizzati sulla base del tasso di attualizzazione;

l) programma di sviluppo rurale: il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Art. 4 soggetti beneficiari

1. Gli aiuti sono concessi alle imprese che:

- a) trasformano o commercializzano prodotti agricoli in una sede operativa in regione;
- b) rientrano nella definizione di grandi imprese in quanto non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui alla parte I, capitolo 2, sezione 2.4., punto 35, numero 15, degli Orientamenti;
- d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5 tipologia degli aiuti

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato.

Art. 6 caratteristiche dei finanziamenti

1. I finanziamenti agevolati sono erogati secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e banche, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale.

2. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati è pari a 3.000.000,00 euro.

Art. 7 investimenti ammissibili

1. Ai sensi della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.4., punto 169, degli Orientamenti e in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 e con le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR nell'ambito del programma di sviluppo rurale, sono ammissibili i seguenti investimenti:

- a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

2. Non sono ammissibili:

- a) gli investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- b) gli investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Art. 8 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli Orientamenti, le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento, relativamente a unità tecnico-economiche in regione, per gli investimenti ammissibili di cui all'articolo 7.

2. Ai sensi della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.4., punto 169, degli Orientamenti, sono ammissibili le spese generali collegate alle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b). Per spese generali si intendono, in particolare, spese di progettazione, di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo,

consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile.

Art. 9 determinazione del livello di aiuto

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008. Il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto secondo la medesima comunicazione della Commissione.

Art. 10 adeguatezza, proporzionalità, intensità ed importo massimo dell'aiuto

1. Ai sensi della parte I, capitolo 3, sezioni 3.1. e 3.5. degli Orientamenti, l'importo dell'aiuto concesso alle singole imprese e l'intensità massima dello stesso si limitano allo stretto necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 e per rendere il progetto di investimento sufficientemente redditizio per l'impresa evitando effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.

2. Per garantire il rispetto di quanto previsto al comma 1:

- a) l'intensità massima dell'aiuto è limitata al 30 per cento dei costi ammissibili attualizzati al loro valore al momento della concessione utilizzando il tasso di attualizzazione di cui all'articolo 9;
- b) l'importo complessivo dell'aiuto concesso ad una singola impresa non può superare il valore di 2.000.000,00 euro per progetto di investimento;
- c) l'importo dell'aiuto non determina un valore del tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento superiore a quello dei normali tassi di rendimento relativi ad altri analoghi investimenti dell'impresa o, se tali valori non sono disponibili, un valore del TRI dell'investimento superiore ai valori del tasso di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato o superiore al costo del capitale dell'impresa nel suo insieme.

Art. 11 modalità di presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione e alla banca prescelta.

2. Le domande contengono l'indicazione del nome e delle dimensioni dell'impresa, la descrizione del progetto, la sua ubicazione, le date di inizio e di conclusione dello stesso, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo, le caratteristiche ed i preventivi di costo degli investimenti, una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 ed al rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità dell'aiuto di cui all'articolo 10 descrivendo e confrontando la situazione del mercato di riferimento e dell'impresa interessata sia in assenza che in presenza degli aiuti e presentando idonea documentazione a sostegno dello scenario descritto, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4.

3. La Direzione e le banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda, anche sul proprio sito e possono richiedere ogni altra documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 12 esecuzione degli investimenti

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della data di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 13 istruttoria e anticipazione

1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso), nel rispetto degli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982.

2. Le domande di aiuto sono istruite dalla Direzione secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia degli investimenti contenuta nei progetti e la loro riconducibilità alle finalità di cui all'articolo 1, la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate, l'adeguatezza e la proporzionalità dell'aiuto ed ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria.
4. La Direzione predispone, a conclusione dell'istruttoria, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, un verbale di accertamento e dispone l'anticipazione a favore della banca, entro trenta giorni dalla data del verbale di accertamento, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento al tesoriere regionale della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato.
5. La Direzione può disporre, su istanza della banca ed a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tale caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la banca si impegna nei confronti della Direzione a erogare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.
6. La Direzione trasmette alla banca il verbale di accertamento, unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.
7. Alla banca spettano le valutazioni in ordine alla concedibilità dei finanziamenti sotto il profilo del rischio.

Art. 14 erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati dalla banca di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50 per cento, all'atto della concessione del finanziamento, e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.
2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, ad avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.
3. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta alla banca con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.
4. La banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla Direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.
5. La Direzione predispone, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stato di avanzamento, il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.
6. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo concesso a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.
7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

Art. 15 modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti del progetto è presentata dal beneficiario alla Direzione ed alla banca prescelta.
2. Il pagamento delle spese sostenute dal beneficiario è documentato con la presentazione di fatture originali, debitamente quietanzate o corredate di dichiarazione liberatoria. Le fatture delle forniture contengono la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori, rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, riportano numero, data ed importo della fattura di riferimento.
3. Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato dalla Direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi dell'articolo 13 e concesso a finanziamento, l'aiuto è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde sul capitale regionale percepito in eccesso gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.

4. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti alcune fatture risultino non quietanzate o non integralmente quietanzate o prive delle relative dichiarazioni liberatorie, le stesse fatture sono evidenziate nel verbale di verifica di cui al comma 5 e le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori sono acquisite dalla banca prescelta, che provvede a trasmetterle alla Direzione entro centoventi giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento. In alternativa, se il beneficiario provvede al pagamento delle suddette fatture con il ricavato del finanziamento, mediante disposizioni di pagamento della quale la banca prescelta ha evidenza, la stessa banca può rilasciare una dichiarazione e trasmetterla alla Direzione nel rispetto della medesima tempistica.
5. La Direzione, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti, predispose il verbale di verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti e ne trasmette copia alla banca prescelta.

Art. 16 modalità di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.
2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di erogazione del finanziamento.
3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento nel giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.
4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982, i rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle banche, che sono tenute ad effettuare i versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento, anche se non hanno ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.
5. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 17 obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 18 divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non sono cumulabili, in relazione alle stesse spese ammissibili, con altri strumenti di aiuto e con aiuti de minimis.

Art. 19 durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE